



Prot. 4037

DECRETO N. 6 DEL 18 MAGGIO 2020

**OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19 – Nuova individuazione dei servizi indifferibili da rendere in presenza.**

**IL SINDACO**

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero



territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO di quanto previsto dall’art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: “*Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.*”;

RICHIAMATO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l’art. 87 il quale stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità di prestazione ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, conseguentemente, limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

VISTO il DPCM 22/03/2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

RICHIAMATI i propri precedenti decreti n. 1 del 13 marzo 2020, n. 2 del 16 marzo 2020 3 n. 3 del 25 marzo 2020, con i quali sono stati individuati, in deroga alla modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, le attività indifferibili da rendere di presenza;

DATO ATTO che nell’ambito del quadro normativo di riferimento è da ultimo intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 **nella cosiddetta fase due**, relativamente ai datori di lavoro pubblici, fa salvo quanto previsto dal richiamato art. 87 del D.L. 18/2020;



RICHIAMATA con riferimento alla citata fase due la direttiva n. 3/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

EVIDENZIATO che tale direttiva, fatto salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del D.L. 18/2020, prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano **rivedere** le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in precedenza e quelle da rendere di presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali, secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e delle future misure normative;

RITENUTO pertanto di dover sostituire i propri precedenti decreti in materia;

#### DECRETA

- a) Tutti gli uffici comunali renderanno la prestazione in presenza per l’espletamento dei servizi istituzionali;
- b) Al fine di garantire l’espletamento dei servizi e delle prestazioni di cui al comma precedente tutto il Personale dipendente presterà servizio dal lunedì al venerdì di presenza, nel numero di almeno un dipendente per servizio;
- c) Il Personale dipendente del Servizio di Polizia Locale presterà servizio su turnazioni dal lunedì alla domenica;
- d) I Responsabili di Servizio individuano almeno un dipendente per servizio che a turno svolga le attività di cui al primo comma, evitando situazioni di compresenza negli uffici che possano pregiudicare il mantenimento delle distanze di sicurezza e disponendo misure organizzative finalizzate all’alternanza lavoro in presenza e lavoro agile, fatto salvo il personale “fragile”;
- e) I Responsabili di servizio garantiranno la reperibilità in modo continuativo durante l’orario di servizio anche se non fisicamente presenti al lavoro, svolgendo almeno una giornata alla settimana in presenza;
- f) Per quanto possibile le pratiche inerenti i diversi procedimenti amministrativi verranno svolte on-line;
- g) L’accesso al pubblico negli uffici comunali è consentito solo previo appuntamento con il responsabile del procedimento, con il rispetto di tutte le misure di distanziamento e presidi sanitari previsti dalla vigente normativa emergenziale.

Pieve ligure 18/05/2020

  
IL SINDACO  
Adolfo OLCESE